

Prot. n. 51 2019/sq

Roma, lì 27 gennaio 2020

Al Direttore Generale del Personale e
delle Risorse del D.A.P.
dott. Massimo PARISI
ROMA

E p.c.

Al Sig. Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
dott. Francesco BASENTINI
ROMA

Oggetto: art. 1 comma 342 legge n. 160/2019 disciplinante l'astensione dal lavoro del padre lavoratore dipendente. Richiesta chiarimenti.

Ill.mo Sig, Direttore Generale,
con la legge di bilancio approvata nello scorso mese di dicembre il Legislatore ha prorogato, per l'anno 2020, l'applicazione del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente.
L'art. 1, co. 342 della recente l. n. 160/2019 ha apportato modificazioni al co. 354 dell'art. 1 della l. 11.12.2016 n. 232 che oggi risulta così disciplinare l'istituto in parola: ***"L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l'anno 2017, a quattro giorni per l'anno 2018, a cinque giorni per l'anno 2019 e a sette giorni per l'anno 2020, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per gli anni 2018, 2019 e 2020 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a***



Segreteria Generale

quest'ultima. Alla copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e alla parziale copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 41,2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 31,2 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"

In ragione dello spirito della norma - sostenere la famiglia attraverso l'applicazione e l'implementazione di istituti volti a conciliare i tempi di lavoro con i tempi di vita - i giorni di congedo obbligatorio per il padre sono quindi oggi diventati 7 (da fruirsi nei primi 5 mesi di vita del figlio).

Considerato quindi che le disposizioni normative in commento trovano applicazione anche in favore del persona del Corpo di Polizia Penitenziaria, con la presente si chiede di conoscere le modalità attraverso le quali il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria intenda darvi esecuzione.

In attesa di cortese urgente riscontro si porgono,
Distinti Saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Donato CAPECE)